

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA UBIK PALLACANESTRO

Denominazione e sede

Art.1. Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata:
"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA UBIK PALLACANESTRO"

(di seguito, l'"Associazione")

con facoltà di utilizzare in alternativa - quale presupposto per la concessione degli impianti sportivi siti nei Comuni di interesse e caratterizzazione geografica nelle competizioni sportive cui fossero iscritte le rappresentative dell'Associazione - la denominazione abbreviata "ASD UBIK PALLACANESTRO" o quella risultante dal predetto prefisso completata col nome del Comune di ubicazione di altra sede secondaria o sezione costituita ai sensi del successivo comma (es. "ASD UBIK PALLACANESTRO - Sant'Ambrogio" o "ASD UBIK PALLACANESTRO - Negrar", etc.).

L'Associazione ha la sua sede principale in Fumane (VR), Via Casetta n.63 e potrà costituire eventuali sedi secondarie o sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. Si conviene che l'eventuale modifica della sede principale all'interno del medesimo Comune non comporterà modifica statutaria.

Finalità e Durata

Art.2. L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche. L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, in particolare alle disposizioni del CONI e agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione dovesse affiliarsi.

Art.3. L'Associazione ha per scopo l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche; in particolare, l'Associazione si propone quale scopo principale la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo dei valori e dei principi dello sport attraverso la pratica della pallacanestro e delle discipline sportive collegate, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime attività sportive.

Art.4. L'Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. L'Associazione potrà, inoltre, reperire e gestire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Art.5. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento dell'Associazione dovranno essere garantiti principalmente dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'Associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere corrisposti anche mediante l'esonero dall'obbligo di pagamento della quota associativa o il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto); sarà in ogni caso in facoltà dell'Associazione avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazioni gratuite - anche di non soci - o assumere lavoratori dipendenti.

Art.6. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Soci

Art.7. Possono essere soci dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che presentando idonea domanda, si dichiarino pronti a condividerne le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto e si vincolino a rispettare le decisioni dei suoi organi.

Art.8. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Fra gli aderenti all'Associazione esistono parità di diritti e di doveri.

Art.9. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell'Associazione, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

Art.10. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.



Art.11. Tutti i soci hanno diritto di:

- 🌀 partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- 🌀 partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate;
- 🌀 godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo. La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali decisioni o regolamenti, si renda moroso per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa o ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi membri, e comunicata per iscritto al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 15 giorni di calendario dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria e comunque entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso.

Art.12. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione, inoltre le quote versate non sono trasmissibili – neppure in caso di decesso - né rivalutabili.

Organi dell'Associazione

Art.13. Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Assemblea dei soci

Art.14. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci maggiorenni per i quali sussista tale qualifica al momento della convocazione; essa può essere ordinaria o straordinaria.

Art.15. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci se ordinaria, o metà dei soci se straordinaria.

Art.16. La convocazione dell'Assemblea, se ordinaria, deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione, se straordinaria, almeno 15 giorni prima della data della riunione, attraverso una o più delle seguenti modalità: e-mail, lettera cartacea, pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione, affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative, altro mezzo di trasmissione telematico idoneo a dare alla comunicazione ampio ed adeguato risalto. L'avviso di convocazione deve contenere almeno il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché la natura – ordinaria o straordinaria - della riunione e l'ordine degli argomenti in discussione.

Art.17. Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo. Le maggioranze prescritte per il corretto funzionamento dell'Assemblea sono da intendersi riferite ai soli soci aventi diritto di voto pertanto, preliminarmente all'avvio di ciascuna Assemblea, il Presidente provvede a informare circa l'effettivo numero dei soci aventi diritto di voto, la validità della sua costituzione e le soglie necessarie per deliberare correttamente. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione del Presidente, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. A ciascun socio spetta un solo voto; è ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Art.18. All'Assemblea spettano, in particolare, i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- 🌀 approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- 🌀 eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- 🌀 eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- 🌀 deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e/o di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- 🌀 deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- 🌀 deliberare sulla trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'Associazione;
- 🌀 deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e/o di interesse generale posto all'ordine del giorno che, per legge o per Statuto, non possa essere deciso in sede ordinaria.

- Art.19. L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, che nomina fra i soci un segretario verbalizzante, ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
- Art.20. L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, che nomina fra i soci un segretario verbalizzante, ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti.
- Art.21. Per modificare lo statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci o, in seconda convocazione, di almeno il 50% più uno dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti; in caso di mancato raggiungimento dell'anzidetto quorum, a partire dalla terza votazione, l'Assemblea straordinaria delibera validamente a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti.
- Art.22. Per deliberare la trasformazione, la fusione, o lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto. In caso di mancato raggiungimento dell'anzidetto quorum, a partire dalla terza votazione l'Assemblea straordinaria delibera validamente con la maggioranza dei voti di tutti i soci aventi diritto di voto; a partire dalla quarta votazione, delibera validamente con la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti.
- Art.23. Al fine di non pregiudicare la capacità decisionale dell'Associazione in momenti di straordinarietà delle sue decisioni, resta peraltro inteso che l'Assemblea straordinaria:
- ⊗ a partire dalla terza convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti;
 - ⊗ tra una convocazione e quella successiva deve intercorrere almeno un giorno;
 - ⊗ in caso di valida convocazione, con un numero di soci incapiente al raggiungimento delle specifiche maggioranze prescritte nei primi turni di votazione, gli stessi dovranno essere dichiarati non esperibili dal Presidente che chiederà all'Assemblea di esprimersi conformemente alla prima modalità utile a deliberare validamente;
 - ⊗ è in facoltà del Presidente decidere se reiterare le votazioni immediatamente dopo ciascun infruttuoso scrutinio o se far precedere le stesse da breve dibattito interno;
 - ⊗ in tutte le votazioni, in caso di parità, nel voto palese, prevale il voto del Presidente.

Consiglio Direttivo

- Art.24. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 4 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 15 membri, compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto all'art.5. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvederà all'eventuale sostituzione del dimissionario alla prima occasione utile. All'interno del Consiglio Direttivo potranno essere nominati uno o più vice Presidenti.
- Art.25. Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
- Art.26. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
- ⊗ le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - ⊗ le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie;
 - ⊗ la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - ⊗ la fissazione delle quote sociali;
 - ⊗ la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
 - ⊗ la facoltà di individuare figure, tra i soci o altri soggetti esterni al Consiglio, per lo svolgimento di particolari funzioni in seno all'Associazione, conferendo loro ogni opportuna delega, secondo le direttive condivise;
 - ⊗ la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

- ⊗ le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
 - ⊗ le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente (se presente) e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui eventualmente si avvale l'Associazione;
 - ⊗ ogni più ampia funzione o potere che lo statuto o le leggi non attribuiscono in maniera esclusiva ad altri organi.
- Art.27. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio Direttivo debbono essere effettuate secondo le modalità di cui all'art.15 almeno 5 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.
- Art.28. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, si considerano valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
- Art.29. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Presidente

- Art.30. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione, con facoltà di subdelega, è eletto dall'Assemblea dei soci ogni 4 anni; presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. Il Vice Presidente, se nominato, coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Libri sociali, patrimonio ed esercizio finanziario

- Art.31. Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione: il libro Soci, il libro verbali dell'Assemblea, il libro verbali del Consiglio Direttivo. Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sono riassunte in appositi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e debitamente archiviati. I libri sociali devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.
- Art.32. Il patrimonio dell'Associazione è costituito primariamente da:
- ⊗ quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci;
 - ⊗ eventuali entrate di carattere commerciale;
 - ⊗ eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;
 - ⊗ dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti;
 - ⊗ eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.
- Art.33. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- Art.34. L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 Luglio di ogni anno al 30 Giugno di quello successivo. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario con chiarezza, riportando in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza verso gli associati.

Scioglimento

- Art.35. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, nei modi di cui all'Art.15 e ss., che potrà eventualmente anche nominare uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

- Art.36. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

